

ORIGINALE

Mod. CC-SG-2001

COMUNE DI CASTEL DI SANGRO (Provincia dell' Aquila)

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N.	35	OGGETTO: Regolamento Comunale per l'alienazione di beni immobili appartenenti al patrimonio disponibile del Comune. Approvazione.
DATA	31/7/2001	
SETTORE		
Proponente	2°	
Resp. Dell' esecuzione		
ANNOTAZIONI		

L' anno duemilauno, il giorno trentuno del mese di Luglio alle ore diciotto nella sala delle adunanze del Consiglio Comunale del Comune di Castel di Sangro. Alla PRIMA convocazione in sessione ORDINARIA che è stata partecipata ai Signori Consiglieri Comunali a norma di legge, si è riunito il Consiglio Comunale. Proceduto all' appello nominale, risultano presenti:

COGNOME E NOME	PRES.	COGNOME E NOME	PRES.
FIOCCA Roberto - Sindaco	SI	ORSINI Salvatore - Consigliere	NO
MUROLO Umberto - Vice Sindaco	SI	ROSATI Renato - Consigliere	SI
BUZZELLI Claudio - Assessore	SI	ZACCARDI Maurizio - Consigliere	SI
BUZZELLI Nicola - Assessore	SI	BALZANO Franco - Consigliere	SI
ROMANO Alfredo - Assessore	SI	BIASELLA Gaetano - Consigliere	SI
SAMMARONE Paolo - Assessore	SI	CARLINI Franco - Consigliere	SI
UZZEO Roberto - Assessore	SI	CARUSO Angelo - Consigliere	SI
CALABRESE Antonio - Consigliere	SI	DI CARLO Maria Domenica - Consigliere	SI
MARCHIONNA Antonio - Consigliere	SI	Consiglieri presenti	16
Consiglieri assegnati incluso il Sindaco	17	Consiglieri assenti ingiustificati	1
Consiglieri in carica incluso il Sindaco	17	Consiglieri assenti giustificati	

Partecipa alla seduta il Segretario Generale del Comune Dott. Emilio Corradini. Assume la Presidenza della seduta Il Sig. Roberto Fiocca nella sua qualità di Sindaco
Il Presidente, constatata la validità, dichiara aperta la seduta. La seduta è pubblica.
Successivamente all' apertura della seduta sono usciti dall' aula consiliare i consiglieri:

UZZEO Roberto, MARCHIONNA Antonio, ROMANO Alfredo, BUZZELLI Claudio, BIASELLA Gaetano,
DI CARLO Maria Domenica, FIOCCA Roberto, ZACCARDI Maurizio e SAMMARONE Paolo.

Successivamente all' apertura della seduta sono entrati o rientrati nell' aula consiliare i consiglieri:

UZZEO Roberto, MARCHIONNA Antonio, ROMANO Alfredo, BUZZELLI Claudio, BIASELLA Gaetano,
DI CARLO Maria Domenica, FIOCCA Roberto, ZACCARDI Maurizio e SAMMARONE Paolo.

PREMESSO:

- che numerose domande da parte di privati che hanno chiesto l'acquisto di beni patrimoniali del Comune, non sono state evase per mancanza di idonei criteri per l'istruttoria dei procedimenti;
- che la materia è regolata dalla L. 24 dicembre 1908, n. 783 e successive modificazioni, ed al regolamento approvato con R.D. 17 giugno 1909, n. 454;
- che le procedure ed i criteri imposti dalla suddetta normativa nazionale, male si adattano alla concreta realtà locale, tanto per l'entità dei beni di cui è ipotizzabile l'alienazione, quanto per la complessità delle procedure previste per alienazioni di ben diversa entità;
- che, infatti, l'art. 12 - 2° comma della L. 15/5/1997 n. 127, appositamente mantenuto in vigore dalla L. 18/8/2000 n. 267, dispone che *"...I comuni e le province possono procedere alle alienazioni del proprio patrimonio immobiliare anche in deroga alle norme di cui alla L. 24 dicembre 1908, n. 783, e successive modificazioni, ed al regolamento approvato con R.D. 17 giugno 1909, n. 454, e successive modificazioni, nonché alle norme sulla contabilità generale degli enti locali, fermi restando i principi generali dell'ordinamento giuridico-contabile. A tal fine sono assicurati criteri di trasparenza e adeguate forme di pubblicità per acquisire e valutare concorrenti proposte di acquisto, da definire con regolamento dell'ente interessato"*;
- che, per quanto sopra, si manifesta la necessità di dare attuazione alla particolare normativa diretta agli enti locali, procedendo all'adozione di apposito "Regolamento Comunale per l'alienazione di beni immobili appartenenti al patrimonio disponibile del Comune";
- che detto regolamento dovrà definire criteri di trasparenza ed adeguate forme di pubblicità allo scopo di acquisire e valutare, per ogni alienazione, concorrenti proposte di acquisto;

VISTO lo schema di regolamento predisposto dal competente settore comunale;

UDITO l'intervento per dichiarazione di voto del consigliere CARLINI Franco capogruppo NUOVA STAGIONE: Preannuncia l'astensione da parte del gruppo NUOVA STAGIONE in quanto non ha avuto modo di approfondire adeguatamente l'argomento in discussione.

VISTO il parere favorevole reso a norma dell'art. 49, 1° comma, del D. Lgs. 18/8/2000 n. 267, sulla proposta della presente deliberazione nella sua originaria formulazione, e la dichiarazione di reso parere che si allega in calce alla stessa, dal Funzionario responsabile, quale proponente, del Settore 2° - "Risorse Finanziarie" in ordine alla "regolarità tecnica";

A maggioranza di voti espressi nelle forme di legge, con 12 (dodici) voti favorevoli e n. 4 (quattro) astenuti (CARLINI Franco, BIASELLA Gaetano, BALZANO Franco e DI CARLO Maria Domenica)

DELIBERA

- 1) E' approvato l'unito REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ALIENAZIONE DI BENI IMMOBILI APPARTENENTI AL PATRIMONIO DISPONIBILE DEL COMUNE (Allegato "A"), che si compone di n. 10 (dieci) articoli.

- 2) Il regolamento di cui al precedente punto n. 1) entrerà in vigore al momento in cui la presente deliberazione sarà divenuta esecutiva.
- 3) Dichiarare, la presente deliberazione urgente, e pertanto, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267.

IL PRESIDENTE
(Avv. Roberto Fiocca)

IL CONSIGLIERE ANZIANO
(Sig. Claudio Buzzelli)

IL SEGRETARIO GENERALE
(dot. Emilio Corradini)

Emilio Corradini



---oOo---

Esce dall'aula consiliare il consigliere UZZEO Roberto.

(Allegato "A")

**COMUNE DI CASTEL DI SANGRO
(Provincia di L'Aquila)**

**REGOLAMENTO COMUNALE
PER L'ALIENAZIONE DI BENI IMMOBILI APPARTENENTI AL
PATRIMONIO DISPONIBILE DEL COMUNE**

Articolo 1

Finalità del regolamento

- 1) Il presente regolamento comunale disciplina ai sensi dell'Articolo 12 comma 2, della legge 15 maggio 1997 n. 127, le procedure di alienazione del patrimonio immobiliare disponibile di questo Comune, **in deroga** alle norme di cui alla legge 24 dicembre 1908, n. 783, e successive modificazioni, nonché a quelle contenute nel regolamento approvato con regio decreto 17 giugno 1909, n. 454 e successive modificazioni.
- 2) Alle alienazioni di beni immobili comunali di interesse storico ed artistico si applicano le norme contenute nella legislazione statale.

Articolo 2

Competenze degli organi

- 1) Le alienazioni di beni immobili, qualora non siano previste in atti fondamentali del Consiglio Comunale, sono di competenza del Consiglio Comunale medesimo.
- 2) In caso di preesistenza di un atto consiliare di indirizzo, la competenza spetta alla Giunta Comunale.
- 3) L'adozione delle procedure esecutive di quanto stabilito dagli organi di indirizzo politico è di competenza del Responsabile di Settore individuato con il provvedimento di indirizzo medesimo.

Articolo 3

Beni da alienare

- 1) I beni da alienare sono indicati nel bilancio preventivo annuale e in quello pluriennale sulla base di una perizia di massima.

Articolo 4

Individuazione del valore di vendita

- 1) Il valore base di vendita dell'immobile è determinato, una volta approvato il bilancio preventivo, con apposita perizia estimativa resa dall'Ufficio Tecnico nel rispetto dei criteri e delle modalità specificate nell'apposito Regolamento Comunale

Articolo 5

Beni vincolati

- 1) La vendita dei beni vincolati da leggi speciali o realizzati con contributi pubblici a fondo perduto, è preceduta dall'espletamento della formalità liberatoria del vincolo.

Articolo 6

Vendita di beni soggetti a diritti di prelazione

- 1) Quando sul bene che s'intende alienare può essere vantato un diritto di prelazione o di analoga valenza, la circostanza deve essere indicata negli avvisi di vendita e gli atti e/o provvedimenti relativi all'esperimento di gara o alla procedura di vendita dovranno essere notificati nei modi previsti dalle disposizioni in materia.

Articolo 7

Procedure di vendita

- 1) Alla vendita dei beni immobili si procede mediante:
 - a) asta pubblica,
 - b) trattativa privata, in applicazione dei criteri e con le procedure di cui agli articoli seguenti.

Articolo 8

Asta pubblica

- 1) E' adottato il sistema dell'asta pubblica quando ricorre almeno uno dei seguenti casi:
 - a) il valore stimato risulti superiore a Lit 10.000.000 - € 5.167,57;
 - b) il potenziale interesse all'acquisto del bene offerto, deducibile anche dalla presenza di istanze concorrenti, quale che sia il suo valore stimato, sia riconducibile a più di tre soggetti interessati.
- 2) La gara deve essere esperita secondo quanto previsto per l'asta pubblica dal R.D. 23/5/1924 n. 827, dalla Legge 24/12/1908, n. 783 e dal R.D. 17/06/1909, n. 454 mediante offerte segrete.
- 3) La presentazione delle offerte deve avvenire mediante servizio postale con raccomandata, nel termine fissato dall'avviso d'asta.
- 4) Per partecipare alla gara dovrà essere prodotta insieme all'offerta scritta incondizionata del prezzo in cifre e in lettere e nella valuta specificata nel bando di gara, la prova dell'avvenuta costituzione della cauzione provvisoria, pari a un decimo del valore posto a base della gara e costituita in uno dei modi previsti dalle vigenti disposizioni. Detta cauzione ha natura "confirmatoria" e, pertanto, sarà incamerata nel caso di mancata stipulazione del contratto di vendita, per fatto attribuibile all'aggiudicatario, nei termini specificati nel presente regolamento.
- 5) Per l'osservanza del termine vale la data del timbro postale sul plico contenente l'offerta pervenuta.
- 6) L'apertura delle offerte avviene nel modo stabilito dal bando di gara ed è fatta da un'apposita commissione composta con le modalità prevista dal Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.
- 7) L'aggiudicazione e' disposta con riferimento all'offerta più alta, in caso di parità si procede ad estrazione a sorte.
- 8) La cauzione e' sollecitamente svincolata per i concorrenti non aggiudicatari.
- 9) La cauzione prodotta dagli aggiudicatari e' utilizzata in "conto prezzo", se costituita in numerario.
- 10) Il contratto e' stipulato nel termine di 30 giorni dall'intervenuta aggiudicazione, previo versamento dell'intero corrispettivo dovuto. Detto termine può essere prorogato nella misura massima di giorni 60, con determinazione del Funzionario competente, a documentata richiesta dell'aggiudicatario, per il tempo necessario all'espletamento di eventuali procedure di contrazione di mutui o prestiti.

Articolo 9

Trattativa privata

- 1) Si procede alla vendita con il sistema della trattativa privata quando ricorre almeno uno dei seguenti casi:
 - a) nel caso in cui la gara mediante pubblico incanto precedentemente esperita sia risultata deserta;
 - b) quando non ricorrono le circostanze per le quali è prevista l'asta pubblica.
- 2) La trattativa di cui al comma precedente e' condotta in modo che tutti i potenziali interessati siano messi al corrente dell'evento. A tal fine si procede alla pubblicità mediante:
 - affissione dell'avviso di vendita all'Albo Pretorio del Comune per giorni trenta;
 - affissione di manifesti nell'interno del territorio del Comune;
 - affissione di cartelli da porre in opera sul o accanto al bene posto in vendita.
- 3) Le offerte devono essere presentate entro il termine previsto nell'avviso di vendita che non potrà eccedere i 30 giorni dalla data della sua pubblicazione all'Albo pretorio.
- 4) La presentazione dell'offerta, da fare in plico chiuso a mezzo servizio postale con raccomandata; dovrà contenere anche l'attestato dell'avvenuta costituzione di un'apposita cauzione, pari a un decimo del valore posto a base di gara e nei modi previsti dalle vigenti disposizioni in materia. Detta cauzione ha natura "confirmatoria" e, pertanto, sarà incamerata nel caso di mancata stipulazione del contratto di vendita, per fatto attribuibile all'aggiudicatario, nei termini specificati nel presente regolamento.
- 5) L'apertura delle offerte pervenute nei termini, valido a tal fine il timbro postale sul piego, è fatta dall'apposita commissione di cui all'Articolo precedente.
- 6) Per lo svincolo della cauzione e per la stipula del contratto si provvede ai sensi delle specifiche norme contenute nell'articolo precedente.

Articolo 10

Spese contrattuali

- 1) Tutte le spese d'asta, di frazionamento e trascrizione e contrattuali, nonché quelle da esse dipendenti, nessuna esclusa, ad eccezione di quelle che, per legge, gravano sulla parte alienante, sono a carico dell'aggiudicatario.
- 2) Nelle spese contrattuali sono comprese quelle di stampa, pubblicazione, affissione del bando di gara.


0
—
0

DICHIARAZIONE DI RESO PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Ho espresso, a conclusione della fase istruttoria, parere favorevole sotto il profilo della **REGOLARITA' TECNICA** sulla proposta della presente deliberazione nella sua originaria formulazione.

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

(Sig.ra Palmira Lombardozzi)



SI DISPONE CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE

si	no
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

- Venga posta in pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune. Vi resterà a libera visione del pubblico per quindici giorni consecutivi a norma dell'art. 124 - comma 1° del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267.

<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
-------------------------------------	--------------------------

- Venga sottoposta a controllo preventivo di legittimità riguardando le materie di cui all'art. 125 - comma 1° del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 mediante invio al CO.RE.CO entro il termine di cinque giorni dalla data della sua adozione.

CASTEL DI SANGRO II 3 AGO. 2001



IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Emilio Corradini)

Emilio Corradini

RELATA DI PUBBLICAZIONE

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio in data 3/8/2001 ed ivi è restata ininterrottamente in libera visione fino al 18/8/2001.

CASTEL DI SANGRO II 20/8/2001

L'IMPIEGATO ADDETTO
(Nicolina Santostefano)

Nicolina Santostefano

Si attesta che la presente deliberazione:

si	no
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

ESISTE copertura finanziaria

NON ESISTE copertura finanziaria

NON NECESSITA attestazione di copertura finanziaria

IL FUNZIONARIO RESP. SETT. 2°

(Palmina Lombardozzi)

Palmina Lombardozzi

LA PRESENTE DELIBERAZIONE E' DIVENUTA ESECUTIVA

IN DATA 24/8/2001

si	no
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

- Per essere stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune, per quindici giorni consecutivi, senza che sia pervenuta, da parte di almeno tre Consiglieri Comunali, richiesta di sottoposizione a controllo preventivo di legittimità, riguardando le materie di cui all'art. 127 - comma 1° del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267.

<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
-------------------------------------	--------------------------

- Per essere stata inviata in data _____ al CO.RE.CO. riguardando le materie di cui all'art. 127 - comma 1° del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 e da questo ricevuto in data _____ senza che sia pervenuta, nei successivi trenta giorni, e comunque, a tutt'oggi comunicazione di provvedimento di sospensione o di annullamento ai sensi dell'art. 127 - comma 2° del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267.

<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
-------------------------------------	--------------------------

- Per essere stata esaminata senza rilievi di legittimità dal CO.RE.CO. in seduta del 23/8/2001 con decisione n. _____ (verbale n. _____) come da visto apposto in data 24/8/2001 con protocollo n. 1213.

CASTEL DI SANGRO II 10 SET. 2001

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE SETTORE 1°

(Dott. Vincenzo Cannone)

Vincenzo Cannone